



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 14/09.2022

Info/128/MISCELAZIONE RIFIUTI/II CdS conferma il divieto di riduzione di concentrazione di HP

<p>GIURISPRUDENZA MISCELAZIONE RIFIUTI IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA IL DIVIETO PER LE MISCELE DI POSSEDERE HP NUOVE RISPETTO A QUELLE POSSEUTE IN INGRESSO</p>

In inversione di tendenza con le due sentenze, la n. 218 e la n. 235 del 2021, (v. ns. precedente infoAMIS riportata in calce) del Tar del Veneto, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6513 del 25 luglio 2022 (allegata), ha chiarito che il **divieto per le miscele in uscita di possedere caratteristiche di pericolosità nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti in entrata è ragionevole e in linea con il D.Lgs. 152/2006.**

Le due sentenze del TAR Veneto in sostanza aveva deciso di annullare la prescrizione della Dgr Veneto 119/2018 "*Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti*", secondo la quale non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso.

A sostegno di questa posizione il Consiglio di Stato, ha richiamato quanto contenuto al comma 5-ter, art. 184 del D.Lgs. 152/2006 che recita "La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto" evidenziando come la prescrizione della delibera regionale non contrasti con quanto riportato.

Inoltre il Consiglio di Stato ha confermato l'ammissibilità ei criteri regionali stabiliti nella Dgr Veneto originariamente impugnata, questo, in virtù della applicazione del principio *tempus regit actum*, per la quale ciascuna AIA non può che essere soggetta alle regole e prescrizioni adottate al momento della sua adozione, e i "*criteri di indirizzo*" in esame potranno venire in rilievo solo in occasione del primo rinnovo o riesame, da compiersi nei casi tassativi di cui all'articolo 29-*octies* del decreto legislativo n. 152/2006, successivo alla loro entrata in vigore. d'altra parte, precisa ancora il C. di S., il riesame immediato dell'AIA non è previsto dalla norma neanche nel caso di sopravvenuta modifica delle regole tecniche statali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 152/2006, sicché a maggior ragione ciò deve valere anche per i criteri di indirizzo, i quali non potranno che operare *de futuro*.

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org